

- 5 GIU. 2017



## ATTO COSTITUTIVO

### ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

#### Denominata

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA	
- 8 OTT. 2013	
Prot. N° .....	.....
Cat. .... Cl. .... Fasc. ....	.....

#### “Solo per il Bene”

L'anno duemilatrecento, il mese luglio il giorno dieci (10), i Signori:

1. COLLEDAN STEFANO, nato a Motta di Livenza (TV) il 21 marzo 1964 e residente in Meduna di Livenza (TV), Via Saccon n. 3, avvocato, codice fiscale: CLLSFN64C21F770Q
2. JACOPO BIASOTTO, nato a Motta di Livenza (TV) il 11 maggio 1984 e residente in Pramaggiore (VE), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 17, geometra, codice fiscale: BSTJCP84E11F770U
3. CRISTIANO VIOTTO Nato a Motta di Livenza il 02/01/1974 residente a Cessalto ( tv) Via Galileo Galilei n 36 codice fiscale VTTCST74A02F770D Impiegato
4. ANNARITA RORATO nata a Motta di Livenza il 20/11/71 ed ivi residente in Via Boccassin n.1/9 - impiegata - C.F. RRTNRT71S60F770Q -
5. CIA VALTER, nato a Motta di Livenza (TV) i 03 aprile 1978 e residente in Ceggia (VE), Via Venezia n. 212, imprenditore, codice fiscale: CIAVTR78DO3F770F
6. MILKO CAPRARO nato in Svizzera il 30/03/1970 e residente in Motta di Livenza (TV) Via Boccassin n.1/9 - libero professionista - C.F. CPRMLK70C30Z133L
7. DANIELA CARIELLO Nata a Maratea (pz) il 12/11/1977 residente a Cessalto ( TV) Via Galileo Galilei n36 31040 impiegata codice fiscale CRLDNL 77 S52E919X

i quali assumono la qualifica di SOCI FONDATORI, mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue.



È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Solo per il Bene" il cui scopo è: la promozione di attività culturali e iniziative benefiche raccolta fondi da destinare ad iniziative sociali.

La disciplina dell'associazione è contenuta nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea, che dovrà svolgersi entro il 31.03.2014 membri del Consiglio Direttivo sono:

1. CRISTIANO VIOTTO
2. ANNARITA ROBERTO
3. REFANO COUSMAN

Presidente dell'Associazione viene nominato il Signor CRISTIANO VIOTTO

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]
6. [Signature]
7. [Signature]

\*\*\*\*\*



**Agenzia delle Entrate - TREVISO**

La presente fotocopia è conforme all'originale  
qui depositato e registrato in data 5 GIU. 2017  
al N° 3060 serie D

con esatti € ESENTE

PER IL DIRETTORE DELEGATO

[Signature]  
Maria Aldina Bozzetto



ATTO N. ESPR  
SERIE 3  
- 5 GIU. 2017



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Solo per il Bene"

### Art. 1 – Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituita l'Associazione "Solo per il Bene".
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile, dalla L. n. 383/2000 e dalla l.r. n. 01/2008.
4. L'Associazione ha sede in Motta di Livenza (TV), Piazza San Rocco n. 22.

### Art. 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione svolge attività culturali e benefiche e persegue scopi di utilità sociale quali la raccolta fondi volta all'acquisto di beni e servizi da destinare alla collettività e a iniziative sociali.
2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, che nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

### Art. 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate secondo quanto preventivamente deciso dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

### Art. 4 – Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.



2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

3. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

4. I Soci Fondatori faranno parte dell'associazione di diritto, sino al loro eventuale recesso.

#### **Art. 5 – Diritti e doveri dei soci**

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.

4. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

7. Tutti i soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione.

8. Tutti i soci devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.

9. Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 6 – Esclusione del socio**

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere consultivo dei Soci Fondatori con provvedimento motivato e comunicato l'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.



## **Art. 7 – Risorse economiche dell'Associazione**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'importo della quota associativa è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.





#### **Art. 8 – Rendiconto Economico-finanziario dell'Associazione**

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico - finanziario preventivo e quello consuntivo.  
Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere redatto seguendo il principio contabile cosiddetto di competenza.
3. Il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
4. I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

#### **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:


- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- Il Segretario - Tesoriere;

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

#### **Art. 10 – Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.





3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.

4. L'Assemblea viene convocata avviso affisso nella sede / bacheca dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega scritta.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.


#### **Art. 11 – L'Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo;
- approva l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo e i termini per il suo versamento;
- discute e approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo;





- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;

- delibera in materia di responsabilità dei consiglieri;

- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

#### **Art. 12 – L'Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.


#### **Art. 13 – Il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide





devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici / finanziari preventivo e consuntivo annuali;
- proporre l'ammontare della quota sociale annua;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.


5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 – Il Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti.

Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.





2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

#### **Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei conti (organo facoltativo)**

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare i rendiconti per poi riferire in sede di approvazione.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 – Lo scioglimento dell'associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci. Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio sociale e i criteri di devoluzione dello stesso. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità





**1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia**

[illegible]